



Decreto Dirigenziale n. 293 del 10/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI" DA REALIZZARSI IN VIA FF.SS. N. 71 NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - PROPOSTO DALLA SOC. ECOPOLIMERI SRL - CUP

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 617800 del 13.08.2012, la Soc. Ecopolimeri, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 697, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in Via FF.SS. n. 71 nel Comune di Ottaviano (NA) ;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente all'istruttore Grazioli;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19.05.2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dal sopra citato istruttore - di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le seguenti motivazioni:
 - il sedime d'impianto ricade "dentro la perimetrazione del centro abitato", approvata con D.C.C. n. 300 del 22.07.1969;
 - l'appezzamento, come tutto il territorio comunale, è sottoposto al vincolo ambientale paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/04, ma non è stato prodotto N.O. della competente Soprintendenza;
 - il sedime d'impianto risulta inserito tra i siti potenzialmente inquinati, che devono essere bonificati – cod. 3051C502 di cui al Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate - BURC del

9.09.2005. In merito a tale aspetto non è stata prodotta una dichiarazione, redatta in forma di perizia giurata, completa di dati derivanti da analisi specifiche condotte sul sito, finalizzate ad accertare l'eventuale presenza di contaminanti nel suolo e nella falda dovuta ad attività, sversamenti e/o deposito di rifiuti attuali o pregressi, ma nello studio ambientale viene evidenziato che dovranno essere condotte delle attività di investigazione per la identificazione delle matrici acque sotterranee, suolo superficiale e sottosuolo, mirate all'individuazione dell'eventuale esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee; definire il grado e l'estensione volumetrica dell'inquinamento e possibili vie di dispersione e flussi di migrazione degli inquinanti;

- nello studio ambientale e nella allegata planimetria generale in scala 1:500 viene riportato che lo stabilimento ricade in un lotto con superficie complessiva pari a 12.577 mq, completamente recintato ed a cui si accede tramite un cancello automatico. Il piazzale asfaltato è in parte condominiale con altra struttura industriale ivi presente ed è utilizzato per il parcheggio degli automezzi, mentre la parte adiacente ai locali è ad uso esclusivo per le attività della Ecopolimeri srl. Nel merito si evidenzia che non è specificato per l'altra "struttura industriale" il tipo di attività svolta all'interno e di conseguenza non sono stati valutati gli eventuali impatti cumulativi sulle matrici ambientali;
- nella documentazione presentata viene evidenziato che il sito è da considerarsi in classe acustica IV (aree di intensa attività umana) e dallo studio redatto per valutare le immissioni di rumore nell'ambiente esterno (L.447/1995) e verificare il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione comunale è emerso che i valori risultano tutti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalla zonizzazione acustica, ma non è stato previsto un piano per il monitoraggio dell'inquinamento acustico, allo scopo di applicare eventuali misure contenitive.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 382472 del 30.05.2013, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 9.05.2013 così come sopra riportato;
- b. che con nota prot. reg. n. 442687 del 20.06.2013, la società proponente ha presentato le osservazioni al parere espresso dalla Commissione V.I.A. nella seduta del 9.05.2013;
- c. che, sulla base delle osservazioni prodotte dalla Soc. Ecopolimeri, detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17.10.2013, ha deciso di confermare il parere espresso in data 9.05.2013, in quanto le osservazioni presentate non superano le motivazioni, come di seguito riportato:
 - L'area sede dell'intervento di progetto è ubicata nel Comune di Ottaviano (NA). La ditta si trova a circa 5,6 km dall'uscita del casello autostradale di Palma Campania e per raggiungerla si percorre la S.S. Vesuvio, esterna al centro abitato, fino all'intersezione con via Ferrovie dello Stato, e dopo aver percorso quest'ultima per circa 1 km, si impegna via D. Morelli, ove al n. civico 6 vi è l'ingresso dello stabilimento.

Pertanto, la ditta si trova nella perimetrazione del centro abitato del Comune di Ottaviano ma nella parte periferica in prossimità dell'uscita autostradale. Inoltre, dalla consultazione dell'ufficio anagrafe del Comune di Ottaviano il numero di abitanti che risiedono lungo il tratto di via Ferrovie dello Stato che si percorre per giungere all'intersezione con via D. Morelli sono n. 179 e sulla via D. Morelli soltanto n. 13 per un totale di n. 192 abitanti.

Controdeduzione:

Tali informazioni erano già contenute nella documentazione agli atti.

- Considerato che lo stabilimento della ditta Ecopolimeri srl, ricade esternamente al perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, considerato che ricade esternamente al perimetro del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, considerato che dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato il 15/05/2013 prot. 7532/Gen., si rileva che l'intero Territorio comunale è sottoposto al vincolo Ambientale Paesaggistico di cui al D. Lgs n. 42/04 (ex Legge 1497/39

giusto DM 02/09/1961), si precisa inoltre che l'immobile è stato realizzato con licenza edilizia n. 3424 del 29.4.1963 e successiva licenza n. 74 del 16.10.1970 per lavori di ampliamento, ed è dotato di certificato di agibilità prot. 4391/PG del 28.3.2007; premesso che il progetto proposto non prevede l'esecuzione di varianti edilizie od impiantistiche precedentemente autorizzate, né variazione dell'attuale ubicazione o della superficie dell'area dell'impianto; si può affermare che il progetto proposto non altera lo stato dei luoghi e l'esteriore aspetto dell'edificio e, così come sancito dalla Parte Terza del Decreto 42/04, tale tipologia di progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, motivo per cui non è stato ritenuto necessario richiedere il parere della competente Sovrintendenza.

Controdeduzione

L'art. Articolo 146 del DLgs 42/2004 succitato tra l'altro recita: 1. i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Pertanto, deve essere acquisito l'eventuale N.O. della competente Soprintendenza.

- In base al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i:

- ☐ sono "siti potenzialmente contaminati" i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell'Allegato 5 denominati "concentrazioni soglia di contaminazione – CSC" (art. 240, comma 1, lett. d);
- ☐ sono "siti contaminati" i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di contaminazione, denominati "concentrazioni soglia di rischio– CSR", da determinare caso per caso tramite l'analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett.e).

L'obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risulta contaminato oltre le "concentrazioni soglia di rischio – CSR" con la necessità di porre in essere sul sito operazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità sanitaria ambientale.

Pertanto, la ditta non è obbligata ad eseguire interventi di bonifica, ma a stabilire con idonee indagini ambientali, se il sito non risulta inquinato ovvero non sono superati uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti, o se debba essere sottoposto ad un Piano di caratterizzazione e quindi definire il grado e l'estensione volumetrica di un eventuale inquinamento e, di conseguenza, le possibili vie di dispersione e flussi di migrazione degli inquinanti.

La ditta non ha prodotto fino ad oggi la documentazione citata nel parere della Commissione VIA, poiché l'attività in progetto non prevedeva l'alterazione dello stato dei luoghi, ossia né scavi e né tantomeno la messa in riserva dei rifiuti in cumuli esterni, in quanto tutte le attività di recupero rifiuti si continueranno a svolgere in ambiente confinato, all'interno del capannone industriale, dotato di pavimentazione in cemento, che impedisce la dispersione di eventuali sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo.

Solo nel caso in cui, in futuro si verificheranno interventi tali da alterare lo stato dei luoghi, la ditta provvederà, ai sensi dell'art. 242, co. 2, del D. Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., a porre in essere le necessarie attività investigative per la identificazione dell'eventuale esistenza di inquinamento.

Controdeduzione:

Il sito in questione nel quale, a causa di specifiche attività antropiche, pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo, o nel sottosuolo, o nelle acque superficiali, o in quelle sotterranee, siano presenti sostanze contaminanti in concentrazione tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito" di cui al D.M.471/99 Art.2 lettera c), risultava già inserito nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati, che dovevano essere bonificati - cod. 3051C502 di cui al Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate- BURC del 9.09.2005 e confermato nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Campania Allegato 4 (Censimento dei Siti in attesa di indagini preliminari) – BURC n. 30 del

5.06.2013. Le norme di settore prevedono che il responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito sono obbligati ad attivare la procedura di bonifica nel rispetto di quanto stabilito all'art. 10 del D.M. 471/99.

Nel merito vale la pena evidenziare che la Commissione V.I.A. nella seduta del 19.05.2011 ha ribadito la decisione presa nella seduta del 22.12.2010 che di seguito si riporta : il proponente dovrà produrre una dichiarazione, da parte di un tecnico abilitato, redatta in forma di perizia giurata, completa di dati derivanti da analisi specifiche condotte sul sito, finalizzate ad accertare l'eventuale presenza di contaminanti nel suolo e nella falda dovuta ad attività, sversamenti e/o deposito di rifiuti attuali o pregressi. Tali analisi dovranno essere effettuate secondo metodi di misura standard da soggetti abilitati ed accreditati.

- La seconda struttura industriale presente nel perimetro dello stabilimento della Ecopolimeri srl è di piccola entità e svolge l'attività di produzione di articoli in gomma e materie plastiche.

L'effetto cumulativo, che potrebbe essere valutato, si riduce alle sole emissioni in atmosfera in quanto si verifica, in entrambi i casi, la produzione di polveri e Composti Organici volatili. Le emissioni prodotte dalla Ecopolimeri srl sono le seguenti:

Inquinante Concentrazione mg/Nmc

SOV 1,6

Polveri 3,0

Le emissioni prodotte dall'altra ditta sono le seguenti:

Inquinante Concentrazione mg/Nmc

SOV < 0,5

Polveri 0,7

Pertanto, nonostante non siano state redatte in Regione Campania mappe con l'indicazione delle concentrazioni medie di inquinanti atmosferici e dei relativi interventi di risanamento, si può ritenere che l'effetto cumulativo è assolutamente ritenuto trascurabile, visti i valori estremamente bassi sia dei COV che delle polveri.

Controdeduzione:

Il proponente avrebbe dovuto valutare i possibili impatti cumulativi su tutte le componenti ambientali.

- Non essendo mai pervenute in fase di istruttoria dello studio preliminare ambientale, una richiesta di integrazione in merito allo studio di impatto acustico, la ditta si riserva di fornire un adeguato piano di monitoraggio dell'inquinamento acustico, così come espresso nel parere della Commissione VIA, da eseguirsi secondo tempi e modalità di Legge al fine di applicare eventuali misure contenitive.

Controdeduzione:

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente di voler predisporre un adeguato Piano di monitoraggio dell'inquinamento acustico, così come richiesto dalla Commissione.

- d. che la Soc. Ecopolimeri srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 3.08.2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 19.05.2013 e confermato in data 17.10.2013, il progetto "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in Via FF.SS. n. 71 nel Comune di Ottaviano (NA), proposto dalla Soc. Ecopolimeri, con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 697, in quanto le osservazioni presentate non superano le motivazioni, come di seguito riportato:

- L'area sede dell'intervento di progetto è ubicata nel Comune di Ottaviano (NA). La ditta si trova a circa 5,6 km dall'uscita del casello autostradale di Palma Campania e per raggiungerla si percorre la S.S. Vesuvio, esterna al centro abitato, fino all'intersezione con via Ferrovie dello Stato, e dopo aver percorso quest'ultima per circa 1 km, si impegna via D. Morelli, ove al n. civico 6 vi è l'ingresso dello stabilimento.

Pertanto, la ditta si trova nella perimetrazione del centro abitato del Comune di Ottaviano ma nella parte periferica in prossimità dell'uscita autostradale. Inoltre, dalla consultazione dell'ufficio anagrafe del Comune di Ottaviano il numero di abitanti che risiedono lungo il tratto di via Ferrovie dello Stato che si percorre per giungere all'intersezione con via D. Morelli sono n. 179 e sulla via D. Morelli soltanto n. 13 per un totale di n. 192 abitanti.

Controdeduzione:

Tali informazioni erano già contenute nella documentazione agli atti.

- Considerato che lo stabilimento della ditta Ecopolimeri srl, ricade esternamente al perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, Considerato che ricade esternamente al perimetro del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, Considerato che dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato il 15/05/2013 prot. 7532/Gen., si rileva che l'intero Territorio comunale è sottoposto al vincolo Ambientale Paesaggistico di cui al D. Lgs n. 42/04 (ex Legge 1497/39 giunto DM 02/09/1961), si precisa inoltre che l'immobile è stato realizzato con licenza edilizia n. 3424 del 29.4.1963 e successiva licenza n. 74 del 16.10.1970 per lavori di ampliamento, ed è dotato di certificato di agibilità prot. 4391/PG del 28.3.2007; premesso che il progetto proposto non prevede l'esecuzione di varianti edilizie od impiantistiche precedentemente autorizzate, né variazione dell'attuale ubicazione o della superficie dell'area dell'impianto; si può affermare che il progetto proposto non altera lo stato dei luoghi e l'esteriore aspetto dell'edificio e, così come sancito dalla Parte Terza del Decreto 42/04, tale tipologia di progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, motivo per cui non è stato ritenuto necessario richiedere il parere della competente Sovrintendenza.

Controdeduzione

L'art. Articolo 146 del DLgs 42/2004 succitato tra l'altro recita: 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione; 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.....

Pertanto, deve essere acquisito l'eventuale N.O. della competente Soprintendenza.

- In base al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i:

□□ sono “siti potenzialmente contaminati” i siti nei quali uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti risulti superiore ai valori i limiti dell'Allegato 5 denominati “concentrazioni soglia di contaminazione – CSC” (art. 240, comma 1, lett. d);

□□ sono “siti contaminati” i siti nei quali risultino superati i (diversi) livelli di contaminazione, denominati “concentrazioni soglia di rischio– CSR”, da determinare caso per caso tramite l'analisi di rischio (art. 240, comma 1, lett.e).

L'obbligo di bonifica sussiste solo se il sito risulta contaminato oltre le “concentrazioni soglia di rischio – CSR” con la necessità di porre in essere sul sito operazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità sanitaria ambientale.

Pertanto, la ditta non è obbligata ad eseguire interventi di bonifica, ma a stabilire con idonee indagini ambientali, se il sito non risulta inquinato ovvero non sono superati uno o più dei valori di concentrazione degli inquinanti, o se debba essere sottoposto ad un Piano di caratterizzazione e quindi definire il grado e l'estensione volumetrica di un eventuale inquinamento e, di conseguenza, le possibili vie di dispersione e flussi di migrazione degli inquinanti.

La ditta non ha prodotto fino ad oggi la documentazione citata nel parere della Commissione VIA, poiché l'attività in progetto non prevedeva l'alterazione dello stato dei luoghi, ossia né scavi e né tantomeno la messa in riserva dei rifiuti in cumuli esterni, in quanto tutte le attività di recupero rifiuti si continueranno a svolgere in ambiente confinato, all'interno del capannone industriale, dotato di pavimentazione in cemento, che impedisce la dispersione di eventuali sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo.

Solo nel caso in cui, in futuro si verificheranno interventi tali da alterare lo stato dei luoghi, la ditta provvederà, ai sensi dell'art. 242, co. 2, del D. Lgs 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., a porre in essere le necessarie attività investigative per la identificazione dell'eventuale esistenza di inquinamento.

Controdeduzione:

Il sito in questione nel quale, a causa di specifiche attività antropiche, pregresse o in atto, sussiste la possibilità che nel suolo, o nel sottosuolo, o nelle acque superficiali, o in quelle sotterranee, siano presenti sostanze contaminanti in concentrazione tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito” di cui al D.M.471/99 Art.2 lettera c), risultava già inserito nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati, che dovevano essere bonificati - cod. 3051C502 di cui al Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate- BURC del 9.09.2005 e confermato nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Campania Allegato 4 (Censimento dei Siti in attesa di indagini preliminari) – BURC n. 30 del 5.06.2013. Le norme di settore prevedono che il responsabile dell'inquinamento o il proprietario del sito sono obbligati ad attivare la procedura di bonifica nel rispetto di quanto stabilito all'art. 10 del D.M. 471/99.

Nel merito vale la pena evidenziare che la Commissione V.I.A. nella seduta del 19.05.2011 ha ribadito la decisione presa nella seduta del 22.12.2010 che di seguito si riporta : il proponente dovrà produrre una dichiarazione, da parte di un tecnico abilitato, redatta in forma di perizia giurata, completa di dati derivanti da analisi specifiche condotte sul sito, finalizzate ad accertare l'eventuale presenza di contaminanti nel suolo e nella falda dovuta ad attività, sversamenti e/o deposito di rifiuti attuali o pregressi. Tali analisi dovranno essere effettuate secondo metodi di misura standard da soggetti abilitati ed accreditati.

La seconda struttura industriale presente nel perimetro dello stabilimento della Ecopolimeri srl è di piccola entità e svolge l'attività di produzione di articoli in gomma e materie plastiche.

L'effetto cumulativo, che potrebbe essere valutato, si riduce alle sole emissioni in atmosfera in quanto si verifica, in entrambi i casi, la produzione di polveri e Composti Organici volatili. Le emissioni prodotte dalla Ecopolimeri srl sono le seguenti:

Inquinante Concentrazione mg/Nmc

SOV 1,6

Polveri 3,0

Le emissioni prodotte dall'altra ditta sono le seguenti:

Inquinante Concentrazione mg/Nmc

SOV < 0,5

Polveri 0,7

Pertanto, nonostante non siano state redatte in Regione Campania mappe con l'indicazione delle concentrazioni medie di inquinanti atmosferici e dei relativi interventi di risanamento, si può ritenere che l'effetto cumulativo è assolutamente ritenuto trascurabile, visti i valori estremamente bassi sia dei COV che delle polveri.

Controdeduzione:

Il proponente avrebbe dovuto valutare i possibili impatti cumulativi su tutte le componenti ambientali.

- Non essendo mai pervenute in fase di istruttoria dello studio preliminare ambientale, una richiesta di integrazione in merito allo studio di impatto acustico, la ditta si riserva di fornire un adeguato piano di monitoraggio dell'inquinamento acustico, così come espresso nel parere della Commissione VIA, da eseguirsi secondo tempi e modalità di Legge al fine di applicare eventuali misure contenitive.

Controdeduzione:

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente di voler predisporre un adeguato Piano di monitoraggio dell'inquinamento acustico, così come richiesto dalla Commissione.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri